STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE ex (ONLUS) "FIAMME GIALLE DI IERI - E.T.S."

Art. 1

Costituzione

È costituita l'Associazione del terzo settore denominata "FIAMME GIALLEDI IERI - E.T.S.", di seguito anche solo "Associazione" ovvero "ENTE".

L'Associazione:

- si ispira ai principi e ai valori fondanti dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia (A.N.F.I.) con sede in Roma, di cui costituisce organizzazione collaterale a tutti gli effetti;
- persegue, senza scopo di lucro ed in via esclusiva o prevalente, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale indicate all'art.4 del presente statuto, nonchè di quelle ad esse secondarie e strumentali, nei limiti di cui all'art.6 del d.lgs.117/2017 e successive modifiche e integrazioni;
- in deroga a quanto all'alinea che precede e sino alla piena entrata in vigore delle norme del D.Lgs 117/2017 e del registro unico del terzo settore, l'associazione mantiene a tutti gli effetti l'oggetto sociale di cui all'art.4 del precedente testo dello statuto, come desunto dall'art.10 D.Lgs 460/1997 e successive modifiche e integrazioni (assistenza sociale, beneficenza, istruzione e formazione, tutela dei diritti civili);
- non distribuisce, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni similari o di enti aventi analoghe finalità;
- impiega le risorse disponibili nonchè gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio netto dell'organizzazione, sentito anche l'Organo di Controllo, ad altri enti del terzo settore o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione consentita dalla legge e deliberata dagli organi sociali.

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede in Roma, Via Alberto Caroncini, 19, presso la Presidenza Nazionale dell'A.N.F.I.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città, purchè nel territorio nazionale.

L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi della Costituzione Italiana, alla solidarietà verso i soggetti svantaggiati, ai criteri di democrazia interna, di economicità e di massima trasparenza amministrativa e gestionale.

Art. 3

Durata

La durata della presente Associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art. 4

Attività

L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa concorre alla realizzazione delle attività di carattere assistenziale, solidaristico e sociale a favore delle Fiamme Gialle in servizio e in congedo e alle loro famiglie, nonché della collettività civile, anche estera, previste come propri scopi statutari dall'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia (A.N.F.I.).

In particolare essa si propone:

a. di svolgere attività di beneficenza e sostegno sotto qualsiasi forma, mediante l'erogazione gratuita di denaro o beni e l'assistenza per il superamento delle situazioni di bisogno più complesse;
b. di concorrere ad elevare la qualità della vita del personale della Guardia di Finanza in servizio e in congedo e delle loro famiglie, anche mediante la realizzazione di iniziative artistiche, culturali, ludiche, turistiche, finanziarie, sportive e immobiliari;
c. di sviluppare iniziative per la promozione del benessere dei membri della comunità civile, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione, agli anziani, alle donne, al mondo giovanile, anche in adesione ai principi ed alle progettualità dell'"invecchiamento attivo";
d. di promuovere l'immagine della Guardia di Finanza e dell'ANFI, organizzando e concorrendo all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, in proprio e in sinergia con Enti e Istituzioni pubblici e privati, al fine di divulgarne - anche attraverso la stampa e gli altri strumenti di comunicazione di massa- la storia, le attività e le finalità altamente sociali;
e. di sostenere, anche mediante contributi in denaro ed il coinvolgimento nelle reciproche iniziative , le attività poste in essere dalle sezioni e dalle Organizzazioni Collaterali dell'ANFI per la realizzazione dei loro scopi istituzionali;
f. di dare esecuzione, nelle aree operative qui sopra elencate , alle attività di interesse generale riportate dall'art.5 D.Lgs.117/2017 e successive modifiche e integrazioni, alle lett. a), g), i), k), q), u), v), y), z).

Art. 5

Soci

Fanno parte dell'Associazione:

a) i soci fondatori;
   sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'originaria costituzione delle Onlus di Cividale del Friuli e di Catania, poi confluite in "Fiamme Gialle di Ieri.it-Onlus" e che mantengono tuttora il rapporto associativo con quest'ultima;
b) i soci ordinari;
   sono soci ordinari gli appartenenti all'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia (A.N.F.I.) che, mossi da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'Ente, versano la quota annuale di iscrizione e si impegnano a partecipare alle iniziative associative;

c) è socio di diritto, con i medesimi diritti ed obblighi di ogni socio ordinario, un rappresentante dell'A.N.F.I., nominato dal Consiglio Nazionale di quest'ultima Associazione all'inizio del proprio mandato e con durata pari al mandato stesso;
d) i soci collettivi;
sono soci collettivi i soggetti collettivi dotati di autonomia giuridica, costituiti per non meno del 65% dei propri componenti da soci ordinari A.N.F.I., e che, perseguendo finalità e svolgendo attività pienamente compatibili con quelle dell'associazione, ne condividono i principi e ne rispettano i previsti protocolli convenzionali; ogni socio collettivo è rappresentato nell'Associazione dal proprio presidente, ovvero da un suo delegato permanente, dotato - dai propri organi deliberanti - dei poteri per esprimere validamente il voto nelle delibere dell'associazione.

Assumono la qualità di soci coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.

La relativa valutazione va effettuata secondo criteri non discriminatori, con pronta comunicazione del suo esito all'interessato e trascrizione sul libro soci.

L'eventuale delibera - motivata - di rigetto della domanda deve essere notificata all'interessato, il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che su di essa si pronunci l'assemblea dei soci, nella prima convocazione successiva al rigetto.

Il voto dell'assemblea, che decide a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, è definitivo.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio che prende in esame le domande.

Tutti i soci, individuali e collettivi, hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

Diritti e obblighi dei soci

I soci, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di:
- partecipare alle assemblee;
- votare direttamente o per delega nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- esercitare il recesso in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati a:
- rispettare le norme del presente statuto;
- versare, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio consuntivo, la quota associativa nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- contribuire al raggiungimento degli scopi statutari, prestando, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso e compatibilmente con le proprie possibilità.

Art. 7

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio viene meno in seguito a:
- recesso volontario;
- mancato versamento, senza giustificazione, della quota associativa alla scadenza. Si considererà tempestivo il versamento effettuato, anche a seguito di sollecito, entro 60(sessanta) giorni dalla scadenza ordinaria;
- esclusione, deliberata dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito l'interessato:
  a) per reiterato carente impegno, non giustificato, nella partecipazione alle attività ed alle iniziative associative;
  b) per grave violazione dei principi istitutivi e dei valori fondanti dell'Associazione;
  c) per indegnità.

Art. 8

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione provengono da:
- quote associative;
- contributi ed elargizioni degli aderenti;
- contributi di enti pubblici e privati, di persone fisiche, di soggetti di qualsiasi natura giuridica, purchè operanti secondo principi compatibili con il presente Statuto;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive occasionali, strumentali e/o marginali;
- proventi derivanti da proprie iniziative, da organizzazione di eventi e simili;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

I contributi di enti e soggetti privati, le donazioni e i lasciti testamentari debbono essere formalmente accettati con delibera del Consiglio Direttivo.
I fondi liquidi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio.

Ogni operazione finanziaria è effettuata dal Presidente e/o dal Segretario:
- con firma congiunta se il relativo importo supera € 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), con firma disgiunta negli altri casi.

Le quote associative e gli eventuali altri contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea dei Soci.

Art. 9

Organi

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Art. 10

Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è costituita da tutti i soci aderenti ed esprime la volontà dell'Associazione. Essa si riunisce:

- in via ordinaria, una volta all'anno;
- in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

L'Assemblea straordinaria è valida solo in presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Il Presidente convoca l'Assemblea almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax, mail con attestazione di spedizione, pec, invito scritto firmato per accettazione dal destinatario, altri mezzi idonei a certificare la data della spedizione) contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

La convocazione può avvenire anche su richiesta, al Presidente, di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto ovvero di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. La convocazione può essere richiesta altresì dall'Organo di Controllo, nella persona del Revisore Unico ovvero, in presenza di organo collegiale, di due componenti dell'Organo di Controllo stesso.

L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla richiesta di convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti all'Associazione, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea può essere validamente tenuta anche con modalità tecniche avanzate, quali la videoconferenza, nel rispetto delle norme di un apposito regolamento esecutivo approvato dall'Assemblea stessa.

Ciascun socio, incluso il socio collettivo, ha diritto ad un voto.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea e di votare, tutti i soci iscritti a libro soci alla data della convocazione ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.

Sono competenze inderogabili dell'Assemblea:

a) la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
b) la nomina e la revoca dell'organo di controllo;
c) l'approvazione del bilancio;
d) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
e) la delibera sull'esclusione degli associati;
f) la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
g) l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
h) la delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza ovvero che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporre alla sua valutazione.

Art. 11

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto dall'Assemblea .

Esso è costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, incluso il Presidente.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta necessario in relazione all'attività dell'Associazione. Di massima esso si riunisce una volta a bimestre solare.

Il Consiglio è regolarmente costituito:
- in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei suoi componenti;
- in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Nelle assemblee straordinarie è richiesta la presenza di non meno dei due terzi dei componenti in carica. Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche con mezzi tecnologici avanzati in osservanza di specifico regolamento.

Il Consiglio ha i seguenti compiti:
- nominare tra i propri membri il Segretario e, tra i soci e non soci dotati della necessaria qualificazione, l'economo;
- fissare le norme per il proprio funzionamento;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma generale triennale e quello annuale delle iniziative associative e i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- in stretta collaborazione con il Presidente, promuovere, organizzare e portare a compimento le iniziative e le attività associative in base alle linee di indirizzo formulate dall'Assemblea dei soci;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- provvedere all'istruttoria delle pratiche finalizzate all'eventuale esclusione di un socio, da sottoporre alle deliberazioni dell'assemblea ai sensi dell'art. 7.

Art. 12

Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio, curando l'esecuzione delle relative delibere e la gestione delle iniziative istituzionali dell'Associazione.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica dello stesso, nella prima riunione utile.

In caso di sua assenza, o di impedimento, temporanei, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano di età. In caso di cessazione per qualsiasi ragione ovvero impedimento non temporaneo, del Presidente, il Consigliere anziano è tenuto a convocare

d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente, assicurando nel contempo l'ordinaria amministrazione.

In caso di contemporaneo impedimento anche del Consigliere Anziano, le sue funzioni sono assunte da uno dei Consiglieri, eletto tra i membri residui del Consiglio su convocazione da uno dei Consiglieri.

Art. 13

Segretario

Il Segretario assiste e coadiuva il Presidente nella gestione dell'Associazione.

Egli ha inoltre i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci;
- disbriga la corrispondenza dell'Associazione, con firma "per delega" nelle ipotesi previste dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;
- redige e sottoscrive con il Presidente, nonchè custodisce, i verbali delle riunioni degli organi collegiali ed è responsabile dell'Archivio;
- cura la tenuta della cassa dell'Associazione;
- collabora con l'Economo nella predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio e d'intesa con il Presidente.

Art. 14

Economo

L'Economo, nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci o non soci dotati di esperienza professionale specifica, cura la tenuta delle scritture contabili e il corretto adempimento degli obblighi fiscali, amministrativi e civilistici dell'Associazione; collabora con il Consiglio Direttivo nella predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo nonché in ogni circostanza nella quale sia richiesta la sua assistenza .

Nell'espletamento delle proprie funzioni l'Economo può farsi coadiuvare, se ritenuto utile, da personale tecnico anche esterno all'Associazione, purchè di gradimento del Consiglio Direttivo.

Art. 15

Organo di Controllo

L'Organo di controllo è costituito da un Revisore Unico, anche non socio, ovvero da un Collegio formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti tra soci o non soci, di cui almeno uno iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

Esso è nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Se organo collegiale, elegge tra i suoi membri effettivi il Presidente.

Il Collegio predetermina con proprio regolamento interno le modalità del proprio funzionamento, e le riunioni possono tenersi anche con mezzi tecnologici avanzati.

L'Organo di Controllo esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed ha facoltà di accedere in ogni momento ad ogni atto dell'Associazione nonché alle scritture contabili, ai verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ai documenti di archivio.

Esso agisce:
- di propria iniziativa;
- su richiesta motivata di uno degli organi associativi;
- oppure su segnalazione di almeno tre soci, motivata e sottoscritta, comunicata per iscritto al Presidente.

L'Organo di Controllo è informato tempestivamente delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo ed ha facoltà di presenziarvi, senza diritto di voto.

Esso riferisce annualmente all'Assemblea con apposita relazione, distribuita a tutti i soci in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.
In caso di necessità e urgenza, esso può richiedere per iscritto al Presidente dell'Associazione la convocazione dell'Assemblea, indicando gli argomenti sui quali intende riferire. In presenza di Organo di Controllo collegiale, la richiesta deve essere sottoscritta almeno da due membri effettivi.

Art. 16

Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Le cariche sociali sono gratuite, salve diverse intese per le prestazioni professionali dell'Economo, ove non socio, e salvo il riconoscimento delle spese autorizzate sostenute, per conto dell'Associazione, e adeguatamente documentate, dai membri degli Organi Sociali.

Art. 17

Quota sociale

L'Assemblea provvede a stabilire la quota associativa a carico dei soci.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione.

Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Il mancato ingiustificato pagamento della quota associativa oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 7 del presente statuto comporta l'esclusione del socio dall'Associazione, da dichiararsi con motivata delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 18

Bilancio preventivo e consuntivo

Annualmente, entro il mese di febbraio, debbono essere redatti, a cura del Consiglio, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

La tenuta della contabilità, le modalità di utilizzo delle risorse disponibili per fini associativi, il contenuto dei documenti e delle scritture di rendicontazione, i bilanci preventivo e consuntivo, le dichiarazioni fiscali ed ogni altro adempimento, di qualsiasi genere,

necessario al corretto funzionamento dell'Associazione ed allo svolgimento delle sue iniziative sono regolati dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 19

Modifiche allo statuto

Le proposte di modificazione dello Statuto e dell'Atto Costitutivo possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi associativi o da almeno cinque soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Art. 20

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni Civilistiche e della legislazione speciale, emanata ed emananda, in materia di Enti del Terzo Settore.

In particolare, sino alla piena entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017, e del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), e fatte salve le norme comunque già applicabili, vale quanto disposto dal D.Lgs. n.460 del 1997 in materia di ONLUS.

Sino a tale data l'Associazione non si fregerà dell'acronimo "E.T.S" bensì del precedente "ONLUS".

F.to T.Col. dr. Vincenzo d'AMATO F.to Guido BOLOGNESI (Notaio)

Approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci del 20 ottobre 2020